

LAVORO

205

Soc. (Nov 2008)

M. 6139/91
M. 460 R.C.C.
Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano

Il Pretore di Milano, Graziella MASCARELLO, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente:

2008 110 Cassazione
11/25/11

S E N T E N Z A

nella causa n. R.G. 6139/91 R.G., promossa da:

SOFFIETTI Giuseppe,

ricorrente, con gli avv. ti Alleva e Sertori;

contro:

COMPAGNIA LATINA di ASSICURAZIONI spa,

convenuta, con l'avv. to Caprarulo;

FATTI AVVISI
24 GEN. 1992

conclusioni per il ricorrente :

"- Dichiarare tenuta e condannare la Compagnia Latina di Assicurazioni in persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere al signor Soffietti, a titolo di restituzione di indebito la somma di L. 78.268.478, - o le diverse somme risultanti di giustizia, più interessi e rivalutazione come per legge.

- Accertare e dichiarare che il signor Giuseppe Soffietti ha diritto al pagamento da parte della Compagnia Latina di Assicurazioni spa di una indennità di fine rapporto commisurato ad una anzianità e ad un incremento di portafoglio calcolati a far tempo dall'1 aprile 1989.

con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa."

conclusioni per la convenuta:

Resaccia al Pretore ill.mo,

in via preliminare respingere la domanda per carenza di legittimazione ed essere nel merito.

[Handwritten signature]

nel merito: respingere comunque la domanda poiché carente di fondamento in fatto e diritto.
Spese rifuse."

FATTO e DIRITTO

Il Soffietti, già legato alla Compagnia Latina di Assicurazioni da un rapporto di agenzia costituito il 1° aprile 1969, ha risolto consensualmente tale rapporto mediante scrittura privata datata 29.9.87 (cfr. all.to 8, ricorso), con la quale si prevedeva: la riconsegna dell'agenzia di Cagliari alla data del 31.12.87; il pagamento al Soffietti delle competenze di cui agli artt. 25, 26, 27, 28 e 32 dell'A.N. Agenti 1981; la nomina ad agente della medesima agenzia di Cagliari della società costituenda ad iniziativa dello stesso Soffietti, alle stesse condizioni già in corso con l'agente cessato.

In esecuzione di tali impegni, veniva conferito alla Soffietti Assicurazioni sas il mandato per l'agenzia di Cagliari (all.to 13, ricorso) e con detta società si sono svolti tutti i successivi rapporti, ivi compresi quelli inerenti -secondo quanto previsto al punto C) del predetto mandato- "il pagamento della rivalsa sul portafoglio che Vi verrà assegnato nei modi e nei termini previsti dall'art. 37 dell'Accordo Nazionale Agenti 1981". Rivalsa di cui al piano di versamento in atti (cfr. lettera del 6.5.88, all.to 21, ricorso) e solo in parte corrisposta a causa della cessazione in data 10.6.90 del rapporto di agenzia in corso, su iniziativa dell'agente.

L'importo versato a tale titolo (L. 78.288.478) costituisce, per l'appunto, l'oggetto della prima delle due domande proposte dal Soffietti nei confronti della Compagnia Latina di Assicurazioni con ricorso dep. il 12.6.91. Ritiene, peraltro, questo Pretore che la preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dalla convenuta sia fondata ed assorbente ogni altra questione.

Tanto l'impegno in tal senso assunto, quanto il pagamento delle due rate, di cui viene chiesta la restituzione dal Soffietti consensualmente ed a proprio favore, riguardano -infatti- la



società mandataria, che il ricorrente potrebbe ormai rappre-
sentare, ma con la quale egli non può -per quanto importante
possano essere il suo ruolo e la sua partecipazione- identificarsi
carso.

Il medesimo equivoco inficia anche, pur se con diverse consec-
quenze, la seconda domanda proposta dal Soffiatti, posto che
l'affermazione dell'unicità del rapporto, su cui si fonda la
pretesa di ottenere da parte del Soffiatti personalmente la
riliquidazione della indennità di fine rapporto anche per il
periodo relativo alla Soffiatti Assicurazioni sas, si fa forza
di una equivalenza apoditticamente prospettata, senza il sup-
porto di alcun dato di fatto che, alla luce delle concrete
modalità con cui si è svolto il rapporto prima e dopo il
31.12.87, consenta di verificarla.

E ciò contrasta con le previsioni dell'art. 414 c.p.c., anche
sotto il diverso profilo della carenza allegazione di dati
sufficienti ad una adeguata valutazione sulla competenza del
pretore del lavoro, implicando la dichiarazione di nullità
della domanda di cui al secondo punto delle conclusioni sopra
trascritte.

Ricorrono le condizioni, stante la complessità della materia e
la qualità delle parti in causa, per compensare le spese di
lite rispettivamente sostenute.

P.D.M.

dichiara la carenza di legittimazione attiva con riferimento
alla domanda di cui al primo punto delle conclusioni del ri-
corso dep. il 12.6.91; dichiara la nullità del ricorso con
riferimento alla domanda di cui al punto secondo del medesimo
atto.

Spese compensate.

Milano, 27 novembre 1991

Depositate nella Cancelleria della Corte
Lavoro della Pretura di Milano
OGGI 24 GEN. 1992 ★
IL CANCELLIERE

Il Pretore
Ubaldo Smerella

Il Coordinatore di Cancelleria
Roberto Smerella